



Deliberazione n. 279 2019/PRSP/Enego



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 novembre 2018

composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere, relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 14/2017/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017 nella quale, in ordine al punto D, relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: *“...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnate alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”*;

ESAMINATE la relazione sul Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul Bilancio di previsione 2016/2018, redatte dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Enego (VI);

VISTA la nota prot. n. 6094 del 05 luglio 2018, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell’esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell’Organo di Revisione del 21 luglio 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 6390 del 23 luglio 2018;

CONSIDERATI i chiarimenti forniti dai rappresentanti del Comune e dal Revisore dei conti in occasione dell’audizione del 14 novembre 2018;

VISTE le ulteriori informazioni fornite con nota prot. 8636 del 21 novembre 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 9237 del 23 novembre 2018, a seguito della citata audizione;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 60/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi



FATTO

Dall'esame delle relazioni sul Rendiconto 2015 e sul Bilancio di previsione 2016/2018 del Comune di Enego (VI), redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dai dati in possesso di questa Corte, è emerso quanto segue:

1. approvazione tardiva rendiconto di gestione dell'esercizio 2015
2. mancato aggiornamento/completamento degli inventari
3. valori del Fondo pluriennale vincolato iniziale di parte capitale incongruenti rispetto ai valori determinati in sede di riaccertamento straordinario dei residui
4. perplessità in ordine alla quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità e assenza di accantonamento al Fondo rischi
5. evoluzione fondo pluriennale vincolato: mancanza di cronoprogrammi
6. attività di recupero evasione tributaria: assenza accertamenti
7. criticità nella gestione dei residui: reimputazione di residui mantenuti durante il riaccertamento straordinario
8. patto di stabilità interno
9. contrattazione integrativa: mancata costituzione fondo
10. chiusura in perdita di organismi partecipati.

Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto uno specifico approfondimento, sfociato nella citata nota di richiesta istruttoria, prot. n. 6094 del 5 luglio 2018, in cui si chiedevano chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in merito alle suddette numerose criticità.

All'esito dei chiarimenti forniti con la nota di risposta del 21 luglio 2018 (a firma solo dall'Organo di revisione), in sede di audizione del 14 novembre 2018 e con la nota integrativa del 21 novembre 2018, il Magistrato istruttore, ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge, ha deferito la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e la pronuncia di competenza, evidenziando il permanere di taluni profili di criticità emergenti dall'esame delle relazioni e della documentazione prodotta

DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del decreto lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali



dall'art. 3 del decreto l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (“*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, 6° comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.*”), ne definisce l'ambito (“*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del decreto lgs. n. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla legge cost. n. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la legge n. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “*Questionario*”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.



Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *"di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio"* (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle criticità riscontrate, a seguito dell'esame delle relazioni a cura dell'Organo di revisione, con riferimento al Rendiconto 2015 e al Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Eneo (VI), che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio sfociato nell'apposita richiesta di chiarimenti ed integrazioni alla quale è stato fornito riscontro, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dall'Ente, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Ritardo nell'approvazione del rendiconto

Con riferimento alla tardiva approvazione del Rendiconto 2015, avvenuta con DCC n.11 del 27/07/2016, quindi successivamente ai termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL, l'Ente, con la nota di risposta, ha informato che *"Lo schema di rendiconto per l'esercizio 2015 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 01.07.2016. La costante richiesta di chiarimenti ed integrazioni richiesti dal Revisore dei Conti sul contenuto dei documenti contabili, e la successiva valutazione da parte dello stesso, hanno comportato il ritardo nell'approvazione da parte della giunta e del consiglio comunale"*.

Per la parte di sua competenza il Revisore ha precisato che *"...come risulta dalla corrispondenza intercorsa oltre che dai documenti agli atti, si sono riscontrate significative e gravi criticità nella consegna puntuale, completa e corretta/conforme dei documenti da parte dell'Ente al punto che in data 14/06/2016, dopo essere stato costretto ad inoltrare formale diffida all'Ente in data 17/05/2016 non avendo avuto riscontro i numerosi solleciti effettuati, l'Organo di Revisione non ha potuto che constatare in data 14/06/2016 l'impossibilità ad emettere un parere. Si allega il parere del 14/06/2016 sopra richiamato (allegato nr. 02) dalla cui lettura è possibile evincere le criticità sopra richiamate peraltro riscontrabili anche in altra documentazione"*.

L'Ente ha concluso la risposta, anche a seguito dell'audizione svoltasi il 14 novembre, *"impegnandosi ad avviare un processo di autovalutazione che porti ad una riorganizzazione dell'organigramma funzionale al fine di ottenere il miglior utilizzo delle risorse interne. Saranno predisposti inoltre opportuni interventi formativi con particolare riferimento agli uffici che presentano criticità organizzative (ragioneria, ufficio tecnico e tributi) al fine di rispettare in futuro le scadenze previste dalla normativa vigente"*.

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato, ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I,



7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia, altresì, la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 D.Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, TUEL, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, L. 28/12/2001, n. 448).

Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali).

Conclusivamente, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000.

Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. n. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 dello stesso TUEL.

La Sezione rammenta anche che l'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/16 stabilisce il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di



stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto).

Il divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 riguarda sia le *"... assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ..."*, sia la stipula di *"... contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi"*. Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un *"blocco"* delle rispettive risorse, le quali, nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione *"tardiva"*, non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le *"assunzioni"* (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.

Domanda preliminare 4 – irregolarità segnalate dall'Organo di revisione

Dall'esame del questionario, è emerso il mancato completamento degli inventari nel rispetto del termine di legge, in relazione al quale l'Organo di revisione ha invitato l'ente a provvedervi con la massima urgenza in quanto la mancanza di un inventario aggiornato costituisce una criticità rilevante circa l'attendibilità del conto del patrimonio.

Con la nota di risposta l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti, precisando che *"l'inventario è stato eseguito dalla ditta Halley, la quale ha provveduto a classificare con apposite etichette i beni mobili dell'ente, predisponendo apposito documento all'interno della banca dati del gestionale in uso presso il Comune"*.

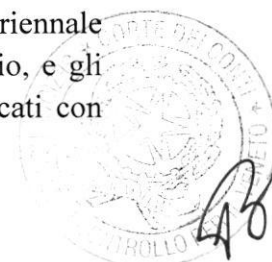
L'Organo di Revisione ha puntualizzato che *"l'aggiornamento dell'inventario non si esaurisce con una ricognizione dei beni ed una loro etichettatura ma comporta una serie di operazioni più complesse idonee a dare una corretta rappresentazione del patrimonio. Si rinnova pertanto l'invito all'Ente di relazionare in merito allo stato di avanzamento di dette operazioni anche in vista della implementazione della contabilità economico patrimoniale che l'Ente, ha deciso di rinviare al 2018"*.

L'Ente ha infine rassicurato di *"aver incaricato la ditta Accatre Stop Srl per la verifica dei cespiti, la loro valorizzazione e la conseguente predisposizione dell'inventario. L'operazione non si è ancora conclusa e pertanto alla data odierna l'inventario non risulta aggiornato"*.

La Sezione, preso atto dei chiarimenti forniti e delle iniziative in corso, raccomanda all'Ente di monitorare la ditta incaricata al fine di completare le operazioni di aggiornamento dell'inventario e di comunicare gli esiti a questa Corte.

Gestione di competenza - Fondo pluriennale vincolato

Dai controlli effettuati sono emerse delle incongruenze tra i valori del Fondo pluriennale vincolato iniziale di parte capitale, riportati nel prospetto 1.1.1 del questionario, e gli importi dello stesso fondo da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015 quantificati con



provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui.

Alla richiesta istruttoria formulata dal Magistrato, l'Organo di revisione ha precisato di aver sollecitato l'Ente a fornire gli opportuni chiarimenti in merito a tale disallineamento. L'Ente ha assicurato che effettuerà la revisione e la ricostruzione del Fondo pluriennale vincolato predisposto dal precedente responsabile del Servizio Finanziario e provvederà se necessario alle integrazioni/rettifiche.

La Sezione prende atto della risposta fornita, per quanto non risolutiva, e rimane in attesa di conoscere gli esiti dell'operazione, riservandosi, tra l'altro, ulteriori controlli in sede di esame dei rendiconti successivi al fine di verificare il rapporto di continuità che deve caratterizzare la contabilizzazione del Fondo pluriennale vincolato nel passaggio da un esercizio a quello successivo e la corretta applicazione dei principi contabili.

Fondo crediti dubbia esigibilità

Dalle verifiche operate, è emerso che la quota del risultato di amministrazione al 31.12.2015 accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta pari ad € 66.393,95, importo che sembra contenuto rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine esercizio, *(sia totali sia potenzialmente di dubbia esigibilità TIT. I e III)*, considerata anche la presenza di crediti di dubbia esigibilità pari ad € 163.359,59.

Il Magistrato istruttore ha chiesto, pertanto, all'Amministrazione informazioni in ordine al criterio di calcolo e alla verifica di congruità del citato fondo.

L'Ente, con la nota di risposta, ha fornito i chiarimenti richiesti, precisando che *"La presenza di residui attivi potenzialmente di dubbia esigibilità riguarda principalmente il credito del Comune nei confronti della cava sita in territorio comunale e secondariamente sussistevano dei crediti da incassare per il taglio del legname e i canoni di concessione delle malghe"*.

L'Organo di revisione ha puntualizzato che *"Dopo diverse mail interlocutorie portanti differenti valori (considerato anche che inizialmente pur riconoscendosi la presenza di una fidejussione relativamente al residuo attivo della cava Pianello Euro 102.934,26 l'amministrazione riteneva di accantonare comunque a FCDE l'intero importo) mentre da comunicazioni successive (vedasi anche pec dell'Ente in data 19/07/2016) risultava invece che trattasi di: Credito assistito da fidejussione. Tale credito è oggetto di accantonamento su avanzo". Tale importo risultava quindi escluso dal calcolo del FCDE considerata la fidejussione presente ed in data 23/07/2016 è stato inviato dall'Ente via mail e pec un ultimo foglio Excel portante il criterio di calcolo dell'fondo crediti dubbia esigibilità che si allega in formato PDF alla presente nota"*.

La Sezione evidenzia che l'adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce una componente fondamentale nella costruzione di un equilibrio di bilancio stabile e duraturo. Laddove una parte delle risorse destinate a sostenere le spese programmate dall'Ente sia di incerta realizzazione, deve operare un meccanismo di garanzia, costituito appunto dall'accantonamento ad apposito fondo di una parte del risultato di amministrazione in misura adeguata e proporzionale, affinché l'eventuale mancata riscossione di parte delle entrate e la necessità di dare corso alle spese che le entrate non



conseguite avrebbero dovuto fronteggiare, non determini scoperture e, dunque, squilibri della gestione.

Ferma restando la scelta tra i vari metodi di quantificazione dell'accantonamento, che è rimessa al singolo ente nell'ambito della predisposizione e della gestione del bilancio di esercizio, ciò che rileva è che il Fondo crediti di dubbia esigibilità venga determinato, nel suo ammontare, in modo da soddisfare la suddetta esigenza di garanzia non soltanto in senso formale, attraverso il rispetto delle disposizioni che ne disciplinano la costituzione e le modalità di accantonamento, ma anche in senso sostanziale, attraverso la effettiva parametrizzazione dell'accantonamento medesimo alla prevedibile incertezza di riscossione delle entrate a disposizione dell'ente.

Fondo rischi per contenzioso

Nel corso dell'istruttoria è emersa, altresì, la mancata costituzione del fondo rischi contenziosi, e l'Ente, a tal riguardo, ha dichiarato che *“Per i conteziosi la ricognizione era stata fatta ma non era emerso, al tempo, alcun tipo di rischio. Relativamente alla ditta Waterplan aveva già il suo importo stanziato a residui e che poi è stato pagato nel 2017”*.

Da parte sua il Revisore, relativamente alle passività potenziali, ha rinviato a quanto rilevato relativamente alle perdite pregresse della società partecipata Enego Energia Srl.

Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente, la Sezione evidenzia l'esigenza sottesa alla istituzione del predetto fondo cautelativo.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento (art. 193 del TUEL). A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che al punto 9.2 stabilisce che “il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)”*.

La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del *“fondo contenziosi”*, curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al *“fondo rischi”* e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

La necessità di preservare gli equilibri di bilancio, al fine di evitare che l'Ente si trovi sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi comportando il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie, richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili. Ciò



onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell'armonizzazione dei conti pubblici. Infatti, il mancato rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 potrebbero non costituire solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma potrebbero risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione. Non operando tali accantonamenti, infatti, ci si potrebbe trovare costretti a programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Proprio per questo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: *“particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza”*

Fondo pluriennale vincolato – cronoprogrammi

L'Organo di revisione ha segnalato al punto 1.2.6.4 del questionario la mancata formalizzazione da parte dell'Ente di adeguati cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti da FPV determinato alla data del 1° gennaio 2015. Pertanto, per valutare la reimputazione dei residui, l'acquisizione delle informazioni sull'andamento dei lavori si è basata sul patrimonio informativo dell'ente e quindi su dati in parte non sistemizzati.

In risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal Magistrato istruttore, l'Ente ha dichiarato che *“a causa di numerosi cambiamenti dei responsabili dell'Ufficio Tecnico e a seguito dell'applicazione della nuova contabilità vi sono state difficoltà di valutazione e applicazione delle risorse a FPV. Tuttavia nel corso dell'ultimo anno si sta provvedendo ad un costante confronto tra UTC e ragioneria per la redazione dei cronoprogrammi secondo legge”*.

L'Organo di revisione ha precisato che *“tale criticità permane tutt'ora come anche evidenziato nel parere relativo al rendiconto 2017 ed altri atti”*.

L'Ente ha infine concluso la propria parte di risposta dichiarando che: *il precedente responsabile dell'Ufficio Tecnico ha dato le dimissioni con decorrenza 01/07/2018. Nel periodo di carenza ha sottoscritto gli atti di competenza dell'Ufficio il Sindaco nominato in data 10 giugno 2018. L'attuale Responsabile dell'Ufficio Tecnico assunto in data 01/08/2018 concluderà il suo servizio in data 31.12.2018 e sta provvedendo alla revisione*



di tutta la documentazione attualmente non sistemizzata e formalizzata in cronoprogrammi. L'ente si impegna a far adottare all'ufficio tecnico appositi atti in cui sia dettagliatamente evidenziato il cronoprogramma dei lavori pubblici".

La Sezione, pur prendendo atto dell'impegno assunto dall'Ente, ricorda che la mancanza di adeguati cronoprogrammi costituisce una grave criticità della gestione della spesa (di investimento, in particolare), in quanto la adeguata programmazione di questa costituisce un presupposto essenziale ai fini della corretta applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata e dell'altrettanto corretta composizione del Fondo pluriennale vincolato; quest'ultimo, a sua volta, assicura l'effettività del principio della copertura delle spese e, quindi, dell'equilibrio della gestione, anche in prospettiva, in ossequio all'art. 81 della Costituzione.

Attività di contrasto all'evasione tributaria

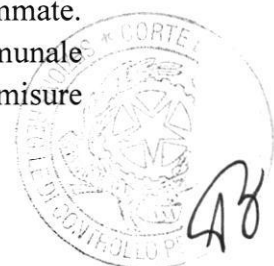
In relazione all'attività di recupero dell'evasione tributaria, sulla base delle informazioni fornite nel campo note del questionario, si è osservata l'assenza di accertamenti nell'esercizio in esame.

L'Ente, sul punto, ha risposto che *"Nel corso dell'anno 2015 risulta che l'ufficio tributi aveva provveduto ad emettere avvisi di accertamento, regolarmente spediti e incassati l'anno successivo."*

Tuttavia l'Organo di revisione ha precisato che *"...dal conto analitico delle entrate al capitolo 111/0 - accertamenti tributi - non risultano evidenze di accertamenti di entrata relativamente agli accertamenti tributari, risulta invece uno stralcio di Euro 100.000,00 rispetto agli stanziamenti definitivi di bilancio come da prospetto allegato". Si veda inoltre lo schema riassuntivo estratto dalla relazione sul rendiconto relativo all'anno 2016, oltre che lo stralcio della relazione di Giunta relativamente al rendiconto 2016 inviata dall'Ente via mail in data 03/07/2016 e di seguito riportato: "Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell'ente. La legge di stabilità ha bloccato per gli esercizi 2016 e 2017 la possibilità di deliberare aumenti tributari, consentendo al tempo stesso l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione in parte corrente per il 100% dell'incassato con vincolo alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Al tempo stesso è stata abolita la TASI sull'abitazione principale con integrale riconoscimento delle somme incassate a tal fine dai Comuni nel corso del 2015.."*

L'Ente ha infine chiarito definitivamente la questione, confermando di *"aver provveduto ad avviare l'attività di accertamento mediante la redazione degli avvisi di accertamento che risultano tuttavia inviati dalla responsabile del procedimento successivamente. Detti avvisi sono stati spediti l'anno successivo"*.

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti, evidenzia che la mancanza di accertamenti come il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall'IMU e dagli altri tributi costituisce una criticità che potrebbe incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento di risorse necessarie a far fronte a spese programmate. Pertanto, la Sezione sollecita l'Amministrazione, e in particolare il Segretario Comunale e il Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di adottare, in tempi rapidi, misure



idonee ed efficaci finalizzate al recupero dell'evasione tributaria, chiedendo di comunicare, tempestivamente, ogni aggiornamento.

Gestione dei residui

Dalle risultanze istruttorie è stato rilevato, inoltre, un significativo accumulo di residui sia attivi che passivi di nuova formazione, superiore ai residui formati durante la gestione 2014, per quanto motivato soprattutto dalla componente di parte capitale. Risultano peraltro reimputati residui mantenuti durante il riaccertamento straordinario (domanda 1.2.0.8 e 1.2.10.9).

In merito al rilievo formulato sul punto, l'Organo di revisione ha segnalato *“un continuo rinvio di lavori pubblici, rispetto alle tempistiche inizialmente prospettate”*, mentre l'Ente ha dichiarato che *“sta effettuando la revisione e la ricostruzione del Fondo pluriennale vincolato predisposto dal precedente responsabile del Servizio Finanziario e provvederà se necessario alle necessarie integrazioni/rettifiche”*.

Benché le considerazioni espresse sulla gestione dei residui siano riferite ad un periodo storico ormai trascorso, tenuto anche conto del rilevante cambiamento imposto dall'entrata a regime del principio della competenza finanziaria potenziata, la Sezione richiama l'attenzione sul rigoroso rispetto delle condizioni di conservazione dei residui e su una corretta reimputazione delle entrate e delle spese in sede di riaccertamento annuale degli stessi alla luce dei nuovi principi contabili armonizzati.

Personale - Contrattazione integrativa

Proseguendo nell'istruttoria è stata rilevata, anche nell'esercizio 2015, la mancata costituzione del fondo delle risorse per la contrattazione integrativa, già oggetto di attenzione e rilievi da parte di questa Sezione (*Deliberazioni n. 611/2015/PRSE e n. 457/2017/PRSP*).

Il Magistrato istruttore, preso atto della comunicazione dell'Organo di revisione del 21.02.2018 (*misure consequenziali*) e della documentazione trasmessa dall'Ente con nota prot. 4333 in data 11.06.2018 (*Deliberazione di approvazione del Fondo risorse decentrate dal 2010 al 2018 e del Piano di razionalizzazione per gli anni 2019/2020*), ha chiesto, con la nota istruttoria, di confermare che non sia stato erogato il trattamento accessorio collegato alla produttività. Ulteriori chiarimenti sono stati chiesti in sede di audizione.

L'Ente ha confermato *“che non è stato erogato nessun importo relativo al trattamento accessorio relativo alla produttività”*, mentre il Revisore ha richiamato la propria nota del 19.02.2017, e l'ulteriore pec inviata all'Ente il 19.02.2018, con la quale chiedeva al Comune dettagliate notizie circa lo stato di avanzamento della contrattazione integrativa a seguito dei rilievi formulati dalla Sezione di Controllo con Delibera n. 457/2017/PRSP, evidenziando la risposta dell'Ente del 06.09.2017 di seguito riportata *“Non sono state distribuite quote relative alla produttività individuale nè collettiva, nè sono stati presentati progetti obiettivo. Ad oggi si pagano per il 2014, 2015, 2016 le progressioni economiche consolidate, le indennità di comparto, le indennità di rischio e le responsabilità di procedimento attribuite direttamente dal Sindaco”*.



L'Ente ha concluso la risposta indicando le misure finalizzate a sanare la situazione, nei termini che seguono *“con deliberazione della Giunta comunale n.143 del 26.10.2005 è stato approvato il contratto collettivo decentrato integrativo con valenza quadriennale dal 01.01.2002 al 31.12.2005, contratto che, in assenza di disdetta, si rinnova tacitamente di anno in anno. Successivamente al periodo indicato non risultano agli atti provvedimenti formali di costituzione del fondo nè nuovi contratti collettivi decentrati.*

Ai fini di risolvere la criticità emersa, l'ente, con delibera della Giunta Comunale n. 31 del 10.03.2018 e successiva determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 09 del 13.03.2018 ha affidato alla società Publika s.r.l. l'incarico di ricostruire il Fondo delle risorse decentrate per il periodo 2010/2018.

Dall'analisi effettuata è emerso in prima battuta che, in aderenza al dettato normativo, dall'anno 2010 non sono state più attivate progressioni economiche orizzontali a favore del personale che invece erano previste dall'accordo decentrato del 2005 ogni due anni.

Tuttavia, dall'analisi dei prospetti finali forniti dalla ditta Publika s.r.l. è emerso che nelle annualità dal 2010 al 2014 l'utilizzo del fondo è stato superiore alle risorse disponibili di parte fissa mentre dal 2015 in poi gli utilizzi sono stati inferiori alla parte fissa consolidata, come meglio evidenziato nella tabella allegata. Nel periodo indicato l'ente non ha comunque erogato al personale compensi legati alla produttività individuale e collettiva (risultano tuttavia evidenziate nel prospetto elaborato da Publika srl erogazioni relativamente a indennità di rischio/disagio, specifiche responsabilità, reperibilità, ISTAT e indennità di stato civile). Inoltre l'Ente, per risolvere le criticità emerse si impegna a predisporre un programma per la verifica ed il recupero delle somme eventualmente indebitamente erogate”.

Patto di stabilità interno

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, atteso che, sulla base dei dati forniti, gli obiettivi programmatici dello stesso sembrano rispettati, con una differenza tra saldo finanziario e saldo obiettivo finale di circa € 32.000,00, il Magistrato istruttore ha chiesto ulteriori elementi di valutazione, stante la mancata costituzione del FCDE in sede di preventivo 2015 e l'utilizzo dei dati di preconsuntivo per la certificazione.

L'Ente, a seguito dei chiarimenti richiesti sul punto, ha dichiarato che *“in fase di predisposizione del Consuntivo era stato inserito il FCDE (con le precisazioni riportate prima) e attestato il rispettato del pareggio di bilancio. La certificazione aggiornata coi dati del consuntivo è stata spedita, ed il patto era rispettato, anzi, era addirittura stato incrementato il margine grazie all'inserimento del FCDE.”*

L'Organo di revisione ha preliminarmente riportato la propria relazione al rendiconto 2015 *“...in data 31/03/2016, il Responsabile del Servizio Finanziario ha certificato che l'Ente, in ordine alle disposizioni riguardanti il Patto di stabilità interno per Province e Comuni ha rispettato sulla base dei dati ivi indicati l'obiettivo dell'anno 2015 riportando una differenza tra il risultato netto e l'obiettivo annuale di saldo finanziario pari a Euro 32 (dato in migliaia- quindi trentaduemila) - vedasi allegato; - lo scrivente revisore rilevava e verbalizzava che dallo schema non risultava il FCDE (fondo crediti dubbia esigibilità);*



- lo schema di rendiconto inviato dall'ente in data 05/07/2016 presenta un FCDE di Euro 238.770,83. Con mail del 23/07/2016 è stato inviato prospetto con la dimostrazione del conteggio portante un importo di Euro 66.393,95 per cui in sede di delibera di approvazione di rendiconto occorrerà modificare lo schema ed i prospetti collegati;

Si fa presente la necessità di emendare lo schema di bilancio e di aggiornare tutti i prospetti anche ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità."

Ha quindi proseguito nella risposta precisando che *"Applicando i dati del rendiconto 2015, tenendo conto dell'ultimo prospetto di FCDE determinato in Euro 66.393,95 risulterebbe come anche evidenziato in bozza di nota di risposta un miglioramento del saldo e sulla base dei dati forniti dall'Ente il rispetto del patto, tuttavia, seppur evidenziato in relazione, non risulterebbe effettuato un nuovo invio sulla base dei nuovi valori di Rendiconto.*

Relativamente all'aumento del margine evidenziato dall'Ente nella sua bozza di nota di risposta emergono delle criticità in quanto va ricordato che per l'esercizio di riferimento in occasione della determinazione del saldo obiettivo andava evidenziato l'FCDE (che tra l'altro avrebbe dato maggior margine all'Ente) e che lo stesso doveva essere aggiornato nel corso dell'esercizio. Avendo avuto come Organo di Revisione l'incarico alla fine del 2015 s'è potuta constatare tale situazione solamente in occasione dell'invio della certificazione di rispetto del patto di stabilità. Di seguito viene riportato uno schema portante nella prima colonna i valori determinati dall'Ente ed inviati alla Rgs e quelli che derivano dal rendiconto 2015"

Il Collegio prende atto della risposta fornita, con riserva di eventuale ulteriore approfondimento e verifica.

Gestione organismi partecipati

Infine, con riferimento agli organismi partecipati dal Comune, preso atto che si è concluso l'iter di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi Srl (in perdita nel 2015 per circa € 68.699,00) nella società Etra Spa, il magistrato istruttore ha chiesto di relazionare con particolare riferimento a eventuali ripercussioni negative sul bilancio dell'Ente. Contestualmente ha chiesto aggiornamenti sulla situazione della società Enego Energia Srl.

L'Ente ha comunicato che gli Organismi partecipati nel complesso della loro gestione non hanno generato alcun importo a carico del bilancio comunale.

L'Organo di revisione, nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente in merito alla Altopiano Servizi incorporata in Etra Spa, con riferimento alla Enego Energia Srl (partecipata al 30%) ha precisato che dalle verifiche effettuate risulta che *"... la società medesima, seppur inattiva, ha chiuso in perdita per diversi esercizi (si allega bilancio Enego Energia portante la situazione relativa agli anni 2015 e 2016 – allegato nr 09) e che dette perdite sono state ripianate per conto dell'Ente dal socio Cesmir Srl che ne ha richiesto il rimborso"*.

Il Revisore, altresì, ha anticipato le considerazioni esposte nella relazione sul rendiconto 2017, la replica dell'Ente e il suo successivo rilievo, come di seguito riportato:



"...RILIEVO RELAZIONE DEL 04/07/2018 - Eneo Energia Srl il socio ha avanzato una richiesta di rimborso a titolo di copertura di perdite pregresse di cui si sarebbe accollato l'onere. Di tale circostanza l'Ente deve riferire in merito alla fondatezza o meno riferendo anche circa lo stato di avanzamento della verifica e/o l'esito ai fini dei potenziali riflessi sul bilancio;

- L'Ente risponde in data 12/07/2018 come segue: in merito alla situazione con la partecipata Eneo Energia, a seguito del prospetto riportato dalla stessa società riguardante le spese sostenute dai soci nel corso degli anni, si è provveduto ad attenta verifica ed analisi delle stesse attraverso il controllo dei dati contabili rilevati nei bilanci societari e si è fin da subito riscontrata la mancata corrispondenza di quanto sostenuto dai Soci e quanto effettivamente riportato nei prospetti contabili. Si precisa tuttavia che la presentazione delle spese da parte di Eneo Energia è risultata solo interlocutoria, senza alcuna pretesa di rimborsi e con lo scopo ultimo di richiedere all'Amministrazione una nuova concessione dei terreni al fine di intraprendere una nuova tipologia commerciale;

RILIEVO: Si è invitato e si rinnova l'invito all'ente a determinare la consistenza delle perdite e di provvedere al prudentiale accantonamento per garantirne la copertura e di informare dell'avvenuta misura consequenziale l'ente.

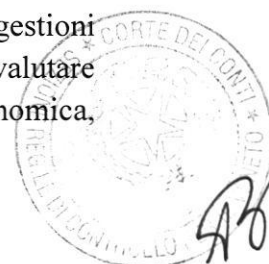
Concludendo, il Comune dichiara di "aver provveduto ad avviare la procedura di dismissione delle quote relative alla partecipata Eneo Energia srl, mediante valutazione della quota con il metodo del patrimonio netto, individuando un valore nominale pari al 30% del PN, corrispondente ad € 1.827,04, visto un PN pari ad € 6.090,13 le perdite riscontrate negli anni sono state via via ripianate dagli altri soci, senza alcuna rivalsa da parte degli stessi nei confronti del Comune, come previsto dallo Statuto della società.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 20.08.18 si approvava la "direttiva per la cessione della partecipazione societaria del Comune di Eneo nella società Eneo Energia srl".

Con successiva determinazione dell'Area Istituzionale n. 95 del 4.09.2018 si è indetta gara mediante pubblico incanto, con scadenza il 25.09.2018 e prezzo a base d'asta di €1.827,04.

Andata deserta, si è provveduto poi di ridurre il prezzo della partecipazione ad € 100,00".

Seppur dalla risposta istruttoria sembra emergere che l'Ente non abbia subito ripercussioni sui propri equilibri e che la situazione critica sembra ormai superata, appare opportuno evidenziare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, pur se consentito attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Corre, pertanto, l'obbligo di richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di esercitare costantemente quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica,



nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici. La Sezione ritenendo che la presenza di partecipazioni ad enti che abbiano evidenziato una perdita così rilevante, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri, sottolinea la necessità per codesta Amministrazione di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento della partecipata proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio del Comune. Si ricorda, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo.

Per quanto riguarda, infine, il fondo rischi per perdite delle società partecipate si ritiene opportuno evidenziare in questa sede che, seppur il mancato accantonamento, nel caso in esame, sembra giustificato dall'avvenuto ripiano delle perdite da parte degli altri soci, il fondo di cui all'art. 1, commi 550, 551 e 552, della L. 147/2013 (cfr. art. 21, d.lgs. 175/2016), la cui funzione consiste nel preservare le finanze pubbliche da ripercussioni negative derivanti da obblighi di ripiano delle perdite di esercizio delle società partecipate sulla base dell'andamento dei risultati di esercizio pregressi, non è da confondersi con l'esigenza di accantonare ulteriori risorse per fronteggiare un distinto rischio di ulteriori esborsi derivanti da fatti non ripetitivi e non strutturali della gestione del soggetto partecipato.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato e nel raccomandare a codesta Amministrazione di perseguire nell'attività di attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, la Sezione ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione degli obblighi sopra richiamati ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto per l'esercizio 2015 e sul Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Enego (VI), nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- invita l'Amministrazione comunale a prestare osservanza al termine fissato dall'art. 227 del TUEL per l'approvazione del rendiconto;
- in ordine all'aggiornamento e completamento degli inventari raccomanda all'Amministrazione comunale il tempestivo accoglimento delle osservazioni formulate dall'Organo di revisione;
- in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva in ordine alle incongruenze nei valori del FPV, raccomanda di provvedere, in futuro, a rappresentare gli stessi in maniera chiara ed univoca in osservanza della normativa sulla contabilità armonizzata;



- raccomanda, inoltre, di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed ai principi vigenti in materia di armonizzazione contabile, valutando, in particolare, l'opportunità di provvedere alla costituzione del fondo per i contenziosi nonché di monitorare costantemente l'adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia in corso d'esercizio, che in sede di approvazione del rendiconto di gestione;
- invita l'Amministrazione comunale a predisporre adeguati cronoprogrammi relativi alle spese di investimento al fine di rispettare ed applicare il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
- raccomanda all'Ente di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero dell'evasione tributaria ed, in generale, la riscossione delle entrate;
- richiama l'Amministrazione comunale al rigoroso rispetto delle condizioni di conservazione dei residui alla luce dei principi contabili armonizzati e di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente la gestione dei residui;
- raccomanda all'Amministrazione di stanziare e impegnare nell'esercizio in corso le spese relative al trattamento accessorio e premiante da liquidarsi nell'esercizio successivo. All'atto della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato (o, comunque delle c.d. preintesa) devono impegnarsi le spese per le obbligazioni relative al trattamento accessorio imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni si riferiscono.
- invita l'Amministrazione comunale a vigilare sui propri organismi partecipati, valutando attentamente le scelte di *governance*, al fine di preservarne gli equilibri futuri.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Enego (VI) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2018.

IL MAGISTRATO RELATORE

Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il **12 SET. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Letizia Rossini

